Pensionamento: Le regole e cosa fare

Continuando ad esplorare le novità che la (↩) Legge di bilancio 2026 ha introdotto nella previdenza complementare, la rubrica di ottobre vuole esaminare le modalità di richiesta e riscossione della prestazione complementare quando si va in pensione, le alternative disponibili, la fiscalità indicata dalle norme e i controlli da effettuare prima di scegliere.
ATTENZIONE: questa pubblicazione non tratta la R.I.T.A. e non sostituisce una simulazione personalizzata del fondo, dell'INPS o di un consulente fiscale.

Cosa deve sapere chi va in pensione

La pensione pubblica e la prestazione del fondo pensione sono due prestazioni distinte: la posizione integrativa non si trasforma automaticamente in pensione INPS.

Per chiedere la prestazione complementare occorre aver maturato i requisiti per la pensione obbligatoria di appartenenza e rispettare il periodo minimo di partecipazione previsto dalla disciplina applicabile.
In via ordinaria, si può chiedere una quota in capitale fino al 50% del montante e destinare la parte restante a una rendita; ricorrendo le condizioni di legge, è possibile ottenere l'intero montante in capitale.
Dal 1° luglio 2026 sono disponibili, per gli aderenti e le forme pensionistiche cui si applica il D.Lgs. 252/2005, nuove alternative alla rendita vitalizia: rendita a durata definita e prelievi liberamente determinabili.
L'erogazione frazionata del montante per un periodo non inferiore a cinque anni è prevista dal 31 ottobre 2026.
Le nuove opzioni hanno regole e profili fiscali differenti. Prima di scegliere, bisogna chiedere al fondo un prospetto scritto con importi lordi e netti, durata, costi, rischio di esaurimento del montante e trattamento del residuo.

Quando di può chiedere la prestazione del fondo pensione

Per procedere con la richiesta di prestazione al fondo pensione è necessario seguire alcuni passaggi:
1. verificare la data di maturazione dei requisiti per la pensione obbligatoria (INPS o altro regime di appartenenza);
2. verificare l'anzianità di partecipazione alla previdenza complementare e le condizioni statutarie/ regolamentari del fondo;
3. richiedere al fondo il conteggio aggiornato della posizione individuale e le simulazioni delle diverse opzioni;
4. controllare se ricorrono le condizioni per la liquidazione integrale in capitale, anziché la regola ordinaria capitale più rendita;
5. presentare la domanda e la documentazione richiesta dal fondo.

ATTENZIONE: La domanda della prestazione integrativa è distinta dalla domanda di pensione pubblica.

Modalità di riscossione: confrontiamoli

Opzione	Come funziona	Punti di attenzione
Capitale + rendita vitalizia (regola ordinaria)	Fino al 50% del montante in capitale; la parte restante è convertita in rendita vitalizia.	La rendita è normalmente corrisposta per tutta la vita. Importo dipendente dal montante, dai coefficienti e dalle opzioni accessorie.
Intero montante in capitale (eccezione)	Possibile se ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 11 del D.Lgs. 252/2005. In particolare, la verifica riguarda la soglia di rendita ottenibile rispetto all'assegno sociale.	Non presumere di avere diritto alla liquidazione integrale: chiedere al fondo una verifica formale e il calcolo della soglia.
Rendita vitalizia	Il montante destinato a rendita viene convertito in pagamenti periodici per tutta la vita.	Offre protezione dal rischio di vivere più a lungo del previsto; importo e reversibilità dipendono dalle opzioni contrattuali.
Rendita a durata definita	Pagamento per un numero di anni collegato alla vita attesa residua; la rata viene determinata rapportando il montante al numero di anni residui, con il calcolo previsto dalla norma.	Non equivale a una rendita vitalizia: la durata è definita secondo i criteri normativi e il valore può variare secondo le regole applicabili.
Prelievi liberamente determinabili	L'aderente può richiedere prelievi, nei limiti previsti dalla legge e della somma delle rate maturate e non riscosse della rendita a durata definita.	"Liberamente" non significa prelievo illimitato: chiedere al fondo i limiti, la procedura e il saldo disponibile.
Erogazione frazionata del montante	Il montante è pagato a rate per un periodo predeterminato non inferiore a cinque anni. Disponibile dal 31 ottobre 2026.	Verificare periodicità, numero minimo di rate, importo netto, gestione del montante residuo e conseguenze in caso di decesso.

Fiscalità: le regole dipendono dal caso singolo

Per le prestazioni pensionistiche complementari, la tassazione agevolata si applica alla parte imponibile secondo la disciplina vigente; non si deve applicare l'aliquota all'intero montante senza distinguere le componenti già tassate o escluse dalla base imponibile.

Forma di prestazione	Regola fiscale generale indicata dalle fonti	Cosa chiedere al fondo
Capitale / rendita vitalizia	Aliquota del 15%, riducibile di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione oltre il 15°; minimo 9%, secondo le condizioni di legge.	Prospetto della base imponibile, anzianità riconosciuta e aliquota effettiva applicata.
Rendita a durata definita	Regime agevolato con aliquota del 15%, riducibile di 0,30 punti per ogni anno oltre il 15°, fino al minimo del 9%, secondo la disciplina applicabile.	Conferma scritta del trattamento fiscale e del calcolo della base imponibile.
Prelievi liberamente determinabili	Regime agevolato analogo a quello previsto per la rendita a durata definita, nei limiti e alle condizioni di legge.	Conferma dell'aliquota e della quota imponibile su ogni prelievo.
Erogazione frazionata	Ritenuta del 20% sulla parte imponibile, ridotta di 0,25 punti percentuali per ogni anno oltre il 15° di partecipazione, fino al minimo del 15%.	Aliquota effettiva, base imponibile, periodicità delle rate e trattamento delle somme già assoggettate a imposta.

Attenzione: le aliquote sopra riportate sono una sintesi delle regole generali delle nuove prestazioni e non costituiscono un calcolo individuale. *La storia contributiva, la tipologia di fondo, la data di adesione, la natura delle somme e le disposizioni transitorie possono incidere sul risultato. Richiedere sempre il prospetto fiscale ufficiale del fondo.*

Novità 2026: su cosa incidono

Novità	Effetto per chi è già vicino alla pensione
Nuove modalità di prestazione	Ampliano la scelta rispetto alla sola rendita vitalizia e alla combinazione capitale/rendita, ma non rendono tutte le opzioni equivalenti.
Limite ordinario del capitale	Il limite è il 50%: la previsione iniziale di innalzamento al 60% è stata nuovamente modificata nel 2026 e riportata al 50%. La liquidazione integrale resta legata alle condizioni specifiche di legge.
Decorrenze differenziate	Rendita a durata definita e prelievi liberamente determinabili dal 1° luglio 2026; erogazione frazionata dal 31 ottobre 2026.
Regole applicabili a specifiche forme pensionistiche	Le nuove opzioni non vanno date per scontate per ogni fondo, soprattutto per alcune posizioni di dipendenti pubblici: occorre verificare il regime applicabile.
Cumulo con previdenza complementare per accedere alla pensione pubblica	La riforma ha eliminato la possibilità introdotta in precedenza di usare il montante integrativo per raggiungere determinate soglie economiche di accesso alla pensione anticipata pubblica. La posizione integrativa resta distinta e segue le proprie regole di prestazione.

Novità 2026: su cosa incidono

Se la priorità è…	Valutare soprattutto…	Domanda da porre al fondo
Avere un reddito per tutta la vita	Rendita vitalizia e opzioni di reversibilità.	Qual è l'importo mensile netto stimato e come cambia con la reversibilità?
Disporre subito di liquidità	Quota in capitale e verifica dei requisiti per l'intero capitale.	Qual è il massimo capitale liquidabile nel mio caso e qual è la tassazione?
Gestire autonomamente i prelievi	Prelievi liberamente determinabili, nei limiti di legge.	Quali limiti, tempi di liquidazione e vincoli si applicano ai prelievi?
Distribuire il capitale nel tempo	Erogazione frazionata o rendita a durata definita.	Quanto riceverò netto, per quanto tempo e che cosa accade al residuo?
Ridurre il rischio di esaurire le risorse in età avanzata	Confronto tra rendita vitalizia e opzioni a durata definita/frazionata.	Quali rischi rimangono a mio carico e quale prestazione è garantita?

Cosa chiedere prima della domanda? Check List da compilare

- ☐ Ho una conferma della data in cui maturano i requisiti della pensione obbligatoria?
- ☐ Il fondo ha confermato il periodo minimo di partecipazione e il mio diritto alla prestazione?
- ☐ Ho ricevuto simulazioni comparabili, con importi lordi e netti, per tutte le opzioni ammissibili?
- ☐ Ho verificato se posso chiedere l'intero montante in capitale?
- ☐ Conosco la base imponibile e l'aliquota fiscale prevista per ciascuna opzione?
- ☐ Ho valutato inflazione, longevità, reversibilità, flessibilità dei prelievi e rischio di esaurimento delle somme?
- ☐ Ho chiesto che cosa accade al montante residuo in caso di decesso e quali beneficiari sono tutelati?
- ☐ Ho verificato eventuali costi, tempi di liquidazione, modulistica e conseguenze di una scelta non modificabile?

Fonti normative di riferimento

Attenzione: l'ambito rimane soggettivo. Le nuove prestazioni sono previste per le forme a contribuzione definita cui si applica il D.Lgs. 252/2005. La COVIP segnala che non sono automaticamente applicabili ai dipendenti pubblici iscritti a fondi di categoria soggetti alla disciplina previgente; il trasferimento della posizione ad altra forma può cambiare il quadro. Verificare sempre con il proprio fondo.

Fonte	Rilevanza pratica
D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, in particolare art. 11	Disciplina le prestazioni pensionistiche complementari e le modalità di erogazione.
Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026)	Ha introdotto nuove modalità di prestazione e modificato la disciplina della previdenza complementare.
Legge 25 giugno 2026, n. 112, di conversione del D.L. n. 62/2026	Ha modificato alcuni punti della riforma, tra cui il ripristino al 50% del limite ordinario di capitale e il rinvio dell'erogazione frazionata al 31 ottobre 2026.
Delibera COVIP 25 giugno 2026, pubblicata in G.U. il 7 luglio 2026	Fornisce istruzioni operative sulle nuove prestazioni pensionistiche.

CooperFirst - Coordinamento Credito Cooperativo

Delegati First Cisl al Fondo pensione nazionale

Stefano Del Giudice	già Amministratore del Fondo pensione nazionale	mob. + 39 345 860 87 91
Attilio Benatti	Delegato Fpn per l'Emilia Romagna	mob. + 39 347 851 96 98
Stefano Nannetti	Delegato Fpn per l'Emilia Romagna	mob. + 39 333 446 92 91
Natascia Guarnieri	Delegata Fpn per il Friuli Venezia Giulia	mob. + 39 320 848 66 22
Francesca Bielli	Delegata Fpn per Lazio-Umbria-Sardegna	mob. + 39 338 771 81 44
Alessandro Scorsini	Delegato Fpn per Lazio-Umbria-Sardegna	mob. + 39 328 813 57 94
Luisa Coltro	Delegata Fpn per la Lombardia	mob. + 39 333 891 26 76
Andrea Di Noia	Delegato Fpn per la Lombardia	mob. + 39 348 311 80 31
Luca Vanni	Delegato Fpn per la Toscana	mob. + 39 339 573 78 43
Antonio De Martin	Delegato Fpn per il Veneto	mob. + 39 347 857 74 62
Massimiliano Gagliardi	Referente CooperFirst per la previdenza integrativa	mob. + 39 329 126 68 86

La presente pubblicazione ha carattere informativo e divulgativo, non prescrittivo. Consulta le fonti ufficiali e istituzionali, tutti i regolamenti, le note informative e i documenti aggiornati sul sito www.fondopensione.it